

Circol@re nr. 17 del 3 SETTEMBRE 2018

ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SISTEMI ALTERNATIVI DI CERTIFICAZIONE

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Come ormai ben noto, in prossimità del termine **dell'1.7.2018**, il Legislatore, con un apposito Decreto, è intervenuto concedendo il **differimento all'1.1.2019** della decorrenza dell'obbligo della **fattura elettronica** (soltanto) per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Resta invece fissata all'**1.7.2018** la data a decorrere dalla quale scatta l'obbligo del **pagamento tracciato** degli acquisti di carburante da parte dei soggetti IVA per poter fruire della **detrazione dell'IVA a credito** e della **deduzione del relativo costo**.

Perciò **fino al 31.12.18** restano in vigore i precedenti sistemi di certificazione costituiti dalla **scheda carburanti** o **sistemi alternativi** (pagamenti effettuati mediante **carte di credito**, di **debito** o **prepagate**),.

Andiamo ora ad esaminare i casi nei quali si pone o meno l'obbligo di utilizzo della scheda carburante.

QUANDO SI UTILIZZA LA SCHEDA CARBURANTE

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei **contribuenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto** (quindi, sia imprese che professionisti) devono risultare da apposite annotazioni eseguite in un documento definito "**scheda carburante**". Le **cessioni di carburante e lubrificanti** per autotrazione non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale (art. 1 DPR n.696/1996).

L'utilizzo della scheda carburante sostituisce a tutti gli effetti il tradizionale documento previsto dal co. 3 dell'art. 22 del DPR n.633/1972 e cioè, **la fattura**.



Più precisamente – salvo alcune eccezioni che saranno in seguito analizzate – **per la cessione di carburanti per autotrazione** (benzina, gasolio, metano GPL, ecc.) presso impianti stradali di distribuzione è previsto il **DIVIETO DI FATTURAZIONE** di cui all'art. 21 del DPR n.633/1972.

La **scheda carburante** rappresenta quindi - sia per le imprese che per i professionisti – **uno strumento necessario** (oltre alla **tracciabilità del pagamento**) per poter documentare l'acquisto di carburante al fine di beneficiare tanto di una eventuale deducibilità del relativo costo ai fini

delle imposte dirette quanto per usufruire, ove possibile, del diritto alla detrazione dell'Iva assolta all'acquisto.

La disciplina generale della scheda carburante è contenuta nel DPR n.444 del 10 novembre 1997 ed il suo contenuto è stato oggetto di primi chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale n.205/E del 12 agosto 1998.

La **scheda carburante**, pertanto, rappresenta il documento idoneo a:

- **certificare gli acquisti di carburante per autotrazione** (*benzina normale, benzina super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, GPL*),
- **effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione,**
- **dai soggetti Iva nell'esercizio di impresa, arte o professione.**

Alla luce di quanto affermato in precedenza, è possibile individuare le ipotesi di acquisto di carburante per autotrazione per le quali **NON È POSSIBILE UTILIZZARE LA SCHEDA CARBURANTE.**

Si tratta di:

- acquisti di carburante per autotrazione **NON effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;**
- acquisti di carburante **NON per autotrazione** effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (*ad esempio motori fissi*);
- acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione per i quali **NON può essere verificata la destinazione;**
- rifornimenti **durante l'orario di chiusura (self-service);**
- procedura di "**NETTING**" in uso nel settore petrolifero;
- cessioni nei confronti dello **Stato**, degli **enti pubblici territoriali**, degli **istituti universitari** e degli **enti ospedalieri**, di **assistenza e beneficenza** (art. 6 DPR n.444/1997);

cessioni di gasolio effettuate nei confronti di **autotrasportatori di cose per conto terzi** iscritti all'albo di cui alla legge n.298/1974 (*modifica decorrente dal 1.1.2006 per effetto delle modifiche apportate all'art. 6 del DPR n.444/1997 dal co. 109 art. 1 della legge n.266 del 2005*);

- **carrelli elevatori, macchine operatrici** come **trattori, escavatori, mezzi di spurgo pozzi**, che non possono circolare su strada.

Solamente nelle ipotesi sopra elencate si applica la disciplina della FATTURAZIONE A RICHIESTA DEL CLIENTE.

Il paragrafo 2 della C.M. n.205/E/1998 ha precisato che "*nel caso di mancanza del personale che possa rilasciare il documento, possono essere utilizzati a tal fine i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per l'adempimento in questione*".

Quindi la prassi invalsa in alcuni contribuenti di rifornirsi negli **orari serali** o nei **weekend** da impianti stradali chiusi, attraverso le apparecchiature attrezzate per l'erogazione del carburante con la formula **self service**, chiedendo successivamente l'apposizione del timbro e della firma sulla scheda carburante, **risulterebbe errata.**



Tali rifornimenti andrebbero certificati con fattura, chiedendone l'emissione all'esercente presentando la ricevuta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'erogazione del carburante.

Vi sono poi situazioni - espressamente disciplinate dal legislatore - nelle quali **NON VIGE IL DIVIETO DI FATTURAZIONE** per l'acquisto di carburante per autotrazione ma è possibile - dietro apposita richiesta da parte del cliente - richiedere, in luogo della scheda carburante, l'emissione della fattura prevista dall'articolo 21 del DPR n.633/1972.

Si tratta di:

- cessioni di gasolio effettuate nei confronti di **autotrasportatori domiciliati e residenti negli Stati membri della UE** (art. 12 del decreto legge n.457/1997 conv. nella legge n.30 del 1998);
- cessioni di gasolio effettuate nei confronti di **autotrasportatori di cose per conto proprio muniti di licenza** di cui all'articolo 32 della legge n.298/1974 (DPR n.277 del 9.6.2000).

È importante precisare che, nelle ipotesi elencate, la fattura deve essere richiesta all'atto di effettuazione dell'operazione, a pena di decadenza del relativo diritto.

PROCEDURA DEL "NETTING"

Particolarmente utilizzata è la cosiddetta procedura del "**netting**", che prevede l'effettuazione di un rifornimento attraverso specifiche carte che vengono normalmente rilasciate direttamente dalle compagnie petrolifere a soggetti che percorrono molti chilometri ovvero a imprese che si trovano a gestire significative flotte aziendali.

Il **contratto di "netting"** è un contratto di somministrazione secondo il quale il gestore dell'impianto di distribuzione di carburante effettua a favore della società petrolifera delle cessioni periodiche e continuative di carburanti alle imprese convenzionate con la società petrolifera stessa; tali imprese, a loro volta, hanno stipulato un contratto di somministrazione con la società petrolifera.

La società petrolifera rilascia alle imprese convenzionate una **tessera magnetica**, con la quale possono essere effettuati i rifornimenti presso il distributore di carburante. Tale tessera è nella sostanza una carta finanziaria, una sorta di carta di credito utilizzabile solo per l'acquisto di carburanti: al momento dell'erogazione del carburante l'utilizzatore quindi non paga nulla all'esercente, ma si vedrà recapitare periodicamente (di solito ogni 15 giorni o ogni mese, a seconda degli accordi) una **fattura riepilogativa** che verrà registrata in contabilità. Successivamente l'utilizzatore pagherà alla scadenza concordata l'importo addebitato in fattura.



Quindi, nel caso in cui i rifornimenti vengano effettuati sulla base di **un contratto di "netting"**, non deve essere applicata la disciplina della scheda carburante, in quanto si tratta di un contratto di somministrazione di carburanti e non di cessione di beni. **L'acquisto del carburante viene certificato dalla fattura emessa dalla compagnia petrolifera.**

ACQUISTO CARBURANTI CON POS O CARTA DI CREDITO

Per documentare gli acquisti di carburante per autotrazione inerenti l'attività d'impresa o di lavoro autonomo, **in alternativa all'utilizzo della scheda carburante o al contratto di netting**, da maggio 2011 è possibile utilizzare al momento del pagamento il **bancomat** o la **carta di credito**. È infatti stabilito che:

*"... i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli **acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito, o carte prepagate** emesse da operatori finanziari ... **non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante** ...".*



Dall'**1.1.2019**, a seguito della proroga stabilita dall'art. 1, co. 1, lett. a), DL 79/2018, gli acquisti di carburante per autotrazione dovranno essere **documentati esclusivamente mediante fattura elettronica**. Pertanto, da tale data, **la modalità di documentazione degli acquisti di carburante mediante POS/Carte di credito non potrà più essere utilizzata.**

Alternativa tra scheda carburante e acquisto con pos/carta di credito

Il sistema di documentazione degli acquisti con mezzi elettronici è **del tutto alternativo alla scheda carburante**. L'alternatività tra i due sistemi è inoltre **riferita all'impresa** nella sua globalità e non ad ogni singolo mezzo dalla stessa utilizzato (non è pertanto possibile utilizzare per un veicolo la scheda carburanti e per un altro veicolo i pagamenti elettronici).

Infine è **necessario che il sistema scelto sia adottato per tutti rifornimenti del periodo d'imposta non essendo possibile alternare i due sistemi.**



Dall'1.7.2018 risulta **obbligatorio** effettuare il pagamento esclusivamente mediante **carte di credito o bancomat** per poter dedurre il costo e detrarre la relativa IVA. In mancanza di pagamenti mediante **sistemi c.d "traccaibili"** il **costo risulta indeducibile** e l'**IVA indetraibile**.

Documentazione per la deduzione e la detrazione

La modalità semplificata di documentazione consente sia la **deduzione del costo**, sia la **detrazione dell'IVA**, analogamente all'ipotesi di acquisto con carta carburante.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le **carte elettroniche** (carte di credito, carte di debito o prepagate) devono essere emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ossia da operatori finanziari residenti.

Per le **imprese individuali** e i **professionisti** non è necessario l'utilizzo di una carta di credito/bancomat "**dedicata**" ossia utilizzata soltanto per gli acquisti relativi all'attività svolta potendo la stessa essere utilizzata anche per acquisti di natura "**privata**".

La nuova modalità "**semplificata**" di certificazione dell'acquisto di carburante tramite carta elettronica deve comunque essere in grado di garantire all'Ufficio la possibilità di:

"verifica dell'esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante, in capo al soggetto acquirente"

Pertanto l'estratto conto relativo alla carta elettronica deve contenere "**tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto**", come ad esempio:

- **la data del rifornimento di carburante;**
- **il distributore di carburante;**
- **l'ammontare del corrispettivo.**

	SCHEDA CARBURANTI	ACQUISTO CON MEZZI ELETTRONICI
Dati acquirente	Ditta, denominazione, domicilio fiscale e partita IVA	E/C bancario o E/C carta di credito intestato all'impresa/professionista
Estremi veicolo	Costruttore, modello, targa o telaio	Non va indicato (gli acquisti non sono riferiti al veicolo, ma a tutto il parco auto aziendale)
Dati rifornimento	Data, corrispettivo, ubicazione dell'impianto e suoi dati identificativi, firma del gestore	Data, corrispettivo, indicazione impianto
km percorsi	Obbligo indicazione a fine mese o trimestre Non devono essere indicati dai professionisti	Non devono essere indicati
Spesometro	I dati della scheda vanno inclusi nello spesometro, quale documento riepilogativo	I dati non vanno inclusi nello spesometro in quanto già comunicati a cura dell'intermediario finanziario

Registrazione degli acquisti di carburante con carte elettroniche

L'Agenzia Entrate non ha fornito chiarimenti in merito alla modalità pratica di registrazione degli acquisti in esame, se non quello inerente alla necessità di effettuare **distinti pagamenti** qualora vengano acquistati, oltre al carburante, anche altri servizi, quali ad esempio **lavaggio, interventi di riparazione**, ecc.

Considerato che, ai fini della registrazione è necessario comunque scorporare l'IVA relativa agli acquisti, si ritiene possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:

- registrare sul registro IVA degli acquisti **ciascun rifornimento;**
- registrare **in via riepilogativa per mese/trimestre** i rifornimenti risultanti dall'estratto conto del c/c o della carta di credito **utilizzando eventualmente anche un documento riepilogativo interno** (vedi allegato), utile per inserire eventuali elementi aggiuntivi, quali ad esempio la targa di ciascun veicolo.

In entrambi i casi l'estratto conto costituisce il supporto documentale da conservare. Può risultare consigliabile **conservare anche le singole ricevute POS/CC** qualora dall'estratto conto non sia chiaramente identificato il distributore.

Qualora il sistema di **registrazione riepilogativa** venga adottato da parte di un soggetto in **contabilità ordinaria**, risulterebbe necessario registrare a libro giornale **ciascun rifornimento** e poi riconciliare a fine mese il documento riepilogativo. Si evidenzia tuttavia che tale necessità sussiste anche in caso di adozione della scheda carburante.

###

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)



DITTA ALFA SNC

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO ACQUISTO CARBURANTE POS/CC

MESE DI

NOVEMBRE

DATA RIFORNIMENTO	TOTALE RIFORNIMENTO	22%		Altri dati (non obbligatori)	
		IMPONIB.	IMPOSTA	Targa veicolo	Impianto distribuzione
07/11/2018	66,76	54,72	12,04	CH706TE	ESSO Area di servizio
18/11/2018	50,50	41,39	9,11	CH706TE	Distributore Agip Trento Est
28/11/2018	76,50	62,70	13,80	CH706TE	Distributore Tamoil ...
TOTALI	193,76	158,82	34,94		